

- 11.12.2017 con modifiche testo precedente

Verde

Il Consiglio comunale approva il regolamento per difendere il patrimonio cittadino

Assessore Maran: "Con questo documento difendiamo il nostro straordinario patrimonio di parchi e aree". Equiparazione tra verde pubblico e privato, partecipazione dei cittadini e tutela degli alberi.



Milano, 11 dicembre 2017 - Con 30 voti favorevoli e 6 contrari, il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato. Il documento contiene molti elementi innovativi per la tutela del verde, dal coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione delle aree pubbliche all'equiparazione tra verde pubblico e privato, considerati come "bene comune", passando per la regolamentazione delle attività consentite nei parchi, in un'ottica di difesa del territorio, e le prescrizioni per la salvaguardia delle alberature.

"Finalmente abbiamo un regolamento puntuale e completo che garantirà il migliore utilizzo delle aree verdi - sottolinea l'assessore al Verde **Pierfrancesco Maran** -. Abbiamo uno straordinario patrimonio che va difeso e rispettato e che nei prossimi anni continuerà a crescere anche grazie alla collaborazione di tanti cittadini volenterosi. Con questo documento, frutto di un lungo e proficuo confronto fatto con Municipi, settori dell'Amministrazione comunale, associazioni, ordini professionali ed enti competenti in materia, potremo farlo al meglio. Ringrazio l'aula per aver dato il proprio contributo al suo miglioramento".

Il Regolamento è suddiviso in sette aree di intervento.

1. Norme generali

Il Regolamento si applica nelle aree a verde pubblico, con l'obiettivo di garantirne la fruibilità da parte di tutti i cittadini, e al verde privato, in entrambi i casi salvaguardando l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse.

2. Coinvolgimento del cittadino nella gestione del verde pubblico e delle aree private

I cittadini possono contribuire alla riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali attraverso forme di collaborazione volontaria o sponsorizzazione regolamentate.

L'Amministrazione assegna inoltre in gestione particelle ortive ai cittadini, mentre attraverso i giardini condivisi i milanesi possono prendersi cura delle aree verdi di prossimità. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al loro decoro e alla manutenzione e hanno l'obbligo di curare le proprie piante e siepi affinché non invadano spazi di uso pubblico o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e veicolare o ostruendo la visibilità della segnaletica stradale.

3. Tutela delle aree verdi pubbliche

L'Amministrazione promuove la piena accessibilità e la fruibilità di tutte le aree verdi alle persone con disabilità o ridotta mobilità. In tutte le aree verdi pubbliche, dove è vietato l'accesso ai veicoli a motore, il cittadino deve mantenere un comportamento tale da non causare danni al patrimonio vegetale. È vietato ad esempio lasciare rifiuti e mozziconi di sigaretta, rimuovere e danneggiare nidi degli uccelli e tane, appendere oggetti ad alberi e arbusti, versare sostanze inquinanti, nutrire gli animali selvatici, deturpare e rimuovere la segnaletica presente nelle aree verdi, campeggiare, pernottare e accendere fuochi. L'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica.

4. Attività nelle aree verdi pubbliche

Il regolamento distingue tra aree ornamentali (aiuole, rotatorie, spartitraffico), dove l'accesso è consentito solo a chi si occupa di manutenzione; aree gioco, dove è vietato fumare e introdurre cani; aree attrezzate per lo sport, il cui utilizzo, nel caso di prossimità alle abitazioni, è consentito non oltre le 22 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le 20 nel periodo autunno-invernale; aree cani, dove gli animali possono girare senza guinzaglio ma sotto la supervisione del proprietario, che è tenuto a raccogliergli le deiezioni. Si parla inoltre di attività commerciali, che devono avere

l'autorizzazione dell'Amministrazione e garantire la pulizia dell'area circostante, e di manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione, che sono consentite solo quando autorizzati dall'Amministrazione e non devono prevedere l'uso di apparecchiature rumorose.

5. Tutela delle aree verdi e degli alberi di pregio storico, architettonico e ambientale nelle aree pubbliche e private

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro di aree verdi deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento; qualsiasi intervento è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale e può essere eseguito solo da ditte specializzate.

6. Interventi sul verde nelle aree pubbliche e private

In caso di nuove piantagioni si privilegiano le specie arboree autoctone o naturalizzate. Sono definite rigorose metodologie di intervento per le potature, che possono essere effettuate ordinariamente rispettando la conformazione dell'albero e la regola del ramo "di ritorno". I tagli dovranno essere netti e rispettare la corteccia sulla parte residua, senza lasciare monconi. La potatura (anche di siepi) o l'abbattimento si effettua tenendo conto anche del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli e, di norma, tra il 1° ottobre e il 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico o volti alla tutela dell'incolumità pubblica. In caso di abbattimento concesso il richiedente dovrà piantare uno o più individui arborei, scegliendo prioritariamente esemplari appartenenti a specie autoctone o naturalizzate e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico. Qualora non fosse possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area dove è stato effettuato l'intervento questa potrà avvenire in altro luogo concordato con gli uffici comunali. Nelle aree di cantiere pubbliche e private e nelle immediate vicinanze delle piante è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare qualsiasi danneggiamento, con la protezione degli alberi a cura dal costruttore, pena il risarcimento danni.

7. Progettazione di aree verdi pubbliche e private

È indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente. Il Settore Verde fornirà supporto o rilascerà pareri o prescrizioni nel caso di interventi edilizi che comportino abbattimenti, trapianti o inserimenti di nuovi alberi, secondo le procedure previste dal vigente Regolamento Edilizio. Il rapporto tra l'Amministrazione e gli agricoltori di aree coltivabili avviene attraverso la stipula di contratti e convenzioni. I conduttori devono garantire la cura, la pulizia e la fertilità del territorio e segnalare all'Amministrazione eventuali insediamenti abusivi o scarichi abusivi di rifiuti.

La delibera stabilisce infine le sanzioni amministrative, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 "Testo unico enti locali", che verranno applicate dalla Polizia locale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie Urbane.

Ecco alcune modifiche apportate dal Consiglio Comunale rispetto al testo varato dalla Giunta:

- è stato sottolineato l'impegno a garantire la fruibilità delle aree verdi pubbliche agli utenti di ogni abilità motoria e sensoriale;
- è stata evidenziata la necessità di segnalare con appositi cartelli le aree verdi in cui è vietato l'ingresso;
- è stato sottolineato l'impegno a realizzare aree gioco fruibili anche ai bambini con disabilità o ridotta mobilità;
- il divieto di "bivaccare, pernottare" è stato sostituito con la dicitura "accamparsi di notte all'aperto";
- è stato eliminato il divieto all'esercizio del modellismo aereo a motore nelle aree verdi;
- si è specificato che in caso di abbattimenti, la compensazione dovrà tenere conto sia del numero di alberi abbattuti sia della circonferenza degli stessi;
- è stata introdotta l'altezza di 150 cm per la recinzione di nuove aree cani.